



**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Giudice

vista la richiesta della Questura di Bari, pervenuta presso questo Ufficio in data 20 giugno 2026 alle ore 17.16, volta ad ottenere la convalida del decreto, emesso dalla Questura di Bologna in data 19 giugno 2026 e notificato nella medesima data alle ore 17.00, di trattenimento presso il CPR di Bari – Palese del signo [REDACTED], nato in [REDACTED] ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), D.lgs. 142/2015;

presente sul territorio dal 25/12/2025, il 17 giugno 2026 ha ricevuto la notifica del decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Bologna e dell'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore di Bologna; il 19 giugno 2026 ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, nella medesima data, il Questore di Bologna ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di trattenimento di cui è chiesta in questa sede la convalida;

- la richiesta di convalida, pervenuta a questo ufficio in data 20 giugno 2026 alle ore 17.16 è tempestiva, essendo stata trasmessa entro le 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento di trattenimento, perfezionatasi in data 19 giugno 2026, alle ore 17.00;
- nel caso di specie va rilevata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., in favore del Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 13/2017, introdotta con l'art. 14, lett. a), n. 1, del D.L. 100/2026, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 12 giugno 2026, essendo l'interessato trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Bari –

Palese, non ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Bologna, bensì in quello di Bari; tale disposizione risulta applicabile anche ai casi di convalida di trattenimento, dato che il riferimento alla parola "ricorrenti" contenuta nel comma 3 dell'art. 4 è da interpretarsi come un'imprecisione linguistica, non potendo essere messa in discussione la portata generale del comma che, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, non delimita il proprio ambito di applicazione, essendo per converso applicabile, per esplicita previsione, ai casi (tutti) di cui al comma 1 e, pertanto, anche all'introdotta lett. c-bis) (*1. Le sezioni specializzate sono competenti: (...) c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale*); per converso, con l'art. 14, comma 1, lett. b), del D.L. 100/2026, è stato abrogato l'art. 5 bis del D.L. 13/2017, che prevedeva espressamente la competenza della corte d'appello "nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida";

Ritenuto che il rilievo dell'incompetenza territoriale del Giudice adito sia assorbente rispetto ai profili di merito e che pertanto provvedimento di trattenimento non possa essere convalidato;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., e per l'effetto NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questore di Bologna emesso in data 19 giugno 2026 e notificato nella medesima data alle ore 17.00, di trattenimento presso il CPR di Bari – Palese del signor _____, CUI _____, nato in _____ e NE DISPONE L'IMMEDIATA LIBERAZIONE se non trattenuto per altra causa.

Si comunichi.

Bologna, 22 giugno 2026 alle ore 15.49.

Il Giudice

dott.ssa Chiara Zito